

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
FABIO MUSSI

**La seduta comincia alle 9,30.**

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Airaghi, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Burani Procaccini, Buttiglione, Castagnetti, Cè, Cialente, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Ghislanzoni Cardoli, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Mauro, Mazzocchi, Molgora, Moroni, Pescante, Pistone, Prestigiacomo, Rosso, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante e Vitali sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantasette, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle petizioni pervenute alla Presidenza, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni.

VITTORIO TARDITI, *Segretario*, legge:

MATILDE DI NARDO, da Castel di Sangro (L'Aquila), e numerosi altri cittadini, chiedono la modifica della Costituzione, al fine di inserire un esplicito richiamo alle radici cristiane dell'Italia (928) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

SALVATORE CENTONZE, da Lecce, chiede agevolazioni in favore dei professionisti disoccupati (929) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

GIANCARLO PAVANELLO, da Piove di Sacco (Padova), chiede una nuova disciplina della totalizzazione contributiva (930) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

SALVATORE ACANFORA, da Roma, chiede:

norme per contrastare le affissioni abusive (931) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

provvedimenti per la soppressione delle autorità di controllo indipendenti (932) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

interventi per contrastare la cosiddetta « giungla retributiva » (933) — *alla XI Commissione permanente (Lavoro)*;

norme a tutela degli utenti dei servizi pubblici (934) — *alla X Commissione permanente (Attività produttive)*;

interventi per la semplificazione della pubblica amministrazione (935) — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

provvedimenti per evitare gli sprechi nell'uso delle risorse pubbliche (936) — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

una nuova disciplina della somministrazione di alimenti e bevande a tutela della salute pubblica (937) — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

provvedimenti per il miglioramento della situazione degli istituti penitenziari e della condizione dei detenuti (938) — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

il riconoscimento della professione di maestro di sci (939) — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*.

**Deliberazioni per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a conflitti di attribuzione sollevati innanzi alla Corte costituzionale rispettivamente dalla Corte d'appello di Roma — sezione quarta penale, dal Tribunale di Brescia — seconda sezione penale, dal Tribunale di Bergamo — prima sezione civile, dalla Corte d'appello di Palermo — sezione prima penale, dalla Corte d'appello di Milano — sezione quinta penale e dal Tribunale di Taranto — sezione seconda penale (ore 9,37).**

PRESIDENTE. Comunico che sono state notificate alla Camera dei deputati, durante il periodo di sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie o, comunque, in tempi tali da non consentire l'adozione della procedura ordinaria, sei ordinanze di ammissibilità adottate dalla Corte costituzionale, in relazione a conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dall'autorità giudiziaria.

Si tratta: del conflitto elevato dalla corte d'appello di Roma-sezione quarta penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto;

del conflitto elevato dal tribunale di Brescia-seconda sezione penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Ilda Boccassini;

del conflitto elevato dal tribunale di Bergamo-prima sezione civile, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello;

del conflitto elevato dalla corte d'appello di Palermo-sezione prima penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Manlio Mele;

del conflitto elevato dalla corte d'appello di Milano-sezione quinta penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti del dottor Giancarlo Caselli;

del conflitto elevato dal tribunale di Taranto-sezione seconda penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nei confronti del signor Giovanni Liviano D'Arcangelo.

In attuazione di quanto stabilito dall'Ufficio di Presidenza nelle riunioni del 21 e 27 dicembre 2004, la Camera dei deputati si è costituita in giudizio in via d'urgenza, nel prescritto termine di 20 giorni, con riserva di ratifica della costituzione stessa da parte dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea alla ripresa dei lavori parlamentari.

Nella riunione del 16 febbraio 2005 l'Ufficio di Presidenza — preso atto dell'orientamento espresso dalla Giunta per le autorizzazioni nella seduta del 19 gennaio 2005 — ha deliberato di proporre all'Assemblea la ratifica degli atti relativi alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati, adottati in via d'urgenza.

GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, vorrei richiamare alcune osservazioni che più volte ho avanzato in sede di Giunta e che mi destano sempre più perplessità personali e preoccupazioni istituzionali.

Non contesto il dovere di costituzione di un organo quale la Camera dei deputati avvocato in giudizio da soggetti terzi in quanto doverosamente tenuto a tutelare proprie precedenti deliberazioni, comunque siano state adottate. Ho sempre sostenuto questa tesi sia nella Giunta per le autorizzazioni, sia negli altri interventi da me svolti in quest'aula. Però, ritengo doveroso svolgere un richiamo in relazione agli esiti dei procedimenti decisi nel merito. Forse l'Assemblea non sa che su trentadue procedimenti portati all'esame della Corte costituzionale in tale specifica materia ben venticinque volte la Corte costituzionale ha dato torto alla Camera accogliendo i ricorsi presentati contro le nostre decisioni. Ciò incide sulla nostra dignità personale, ma soprattutto sulla credibilità di quello che facciamo.

Troppe volte la Giunta e, conseguentemente, l'Assemblea, obbedendo alla necessità di tutela interna dei membri della maggioranza in un sistema maggioritario, ha adottato decisioni che si collocano evidentemente — non per quanto sostengo io, ma per quanto è stato sostenuto nelle decisioni della Consulta — al di fuori di uno schema di legittimità al quale questo organismo dovrebbe attenersi.

È un richiamo alla prudenza di giudizio per il tempo a venire, ma che credo sia assolutamente necessario perché ciò che noi facciamo abbia esternamente, anche nei confronti degli altri organi dello Stato, quella credibilità senza la quale non vi è futuro.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo che la proposta dell'Ufficio di Presidenza sia posta in votazione, come è prassi nel corso di questa legislatura.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad un oratore a favore e ad uno contro che ne facciano eventualmente richiesta, secondo prassi, vorrei dire all'onorevole Fanfani, se posso spogliarmi un attimo dalla mia funzione, che quando il conflitto tra legittimi poteri dello Stato raggiunge tale massa critica forse qualcosa nel meccanismo e nel sistema dovrebbe essere ripensato. Non posso che convenire con lei; tuttavia, allo stato dei fatti, mi pare che la nostra condotta sia obbligata.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte d'appello di Roma — sezione quarta penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti di Carlo Caracciolo di Castagneto.

*(È approvata).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Brescia — seconda sezione penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti della dottoressa Ilda Boccassini.

*(È approvata).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Bergamo — prima sezione civile, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello.

*(È approvata).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica

della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte d'appello di Palermo — sezione prima penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti del dottor Manlio Mele.

*(È approvata).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dalla corte d'appello di Milano — sezione quinta penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Silvio Berlusconi nei confronti del dottor Giancarlo Caselli.

*(È approvata).*

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la ratifica della costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Taranto — sezione seconda penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Giancarlo Cito nei confronti del signor Giovanni Liviano D'Arcangelo.

*(È approvata).*

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, chiedo la cortesia alla Presidenza di fornirci, nelle prossime occasioni in cui l'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione a conflitti di attribuzione sollevati innanzi alla Corte costituzionale, i nominativi degli studi legali incaricati delle difese e i relativi importi che la Camera corrisponde.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, porteremo la sua richiesta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza.

**Deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione ad un conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal Tribunale di Milano — sezione settima penale.**

PRESIDENTE. Comunico che l'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 16 febbraio 2005 — preso atto dell'esito della seduta della Giunta per le autorizzazioni del 9 febbraio 2005 — ha deliberato di proporre alla Camera la costituzione in giudizio innanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, per resistere al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal tribunale di Milano — sezione settima penale, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 10 del 2005, in relazione alla deliberazione della Camera stessa del 4 febbraio 2004, con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità — ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione — dei fatti per i quali è in corso un procedimento penale a carico dell'onorevole Vittorio Sgarbi per opinioni espresse nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello.

Prendo atto che è stato chiesto che la deliberazione in oggetto sia sottoposta al voto dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la deliberazione per la costituzione in giudizio della Camera dei deputati in relazione al conflitto di attribuzione sollevato innanzi alla Corte costituzionale dal tribunale di Milano — sezione settima penale, relativo all'insindacabilità di opinioni espresse dall'onorevole Vittorio Sgarbi nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello.

*(È approvata).*

**Seguito della discussione della proposta di legge Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (Approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (4246-B) (I deputati Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni e Ranieri hanno ritirato la loro sottoscrizione dalla proposta di legge) (ore 9,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato: Kessler ed altri: Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

Ricordo che nella seduta del 14 febbraio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali.

**(Esame degli articoli – A.C. 4246-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge e delle relative proposte emendative.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (*vedi l'allegato A – A.C. 4246-B sezioni 1 e 2*).

Avverto inoltre che non sono pubblicati nel fascicolo, a norma dell'articolo 70, comma 2, del regolamento, gli emendamenti presentati direttamente in Assemblea non riferiti a parti modificate dal Senato.

Avverto, altresì, che non saranno posti in votazione gli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 e 40 in quanto non modificati dal Senato.

Avverto infine che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

**Preavviso di votazioni elettroniche (ore 9,50).**

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10,15.**

**Si riprende la discussione.**

**(Esame dell'articolo 1 – A.C. 4246-B)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4246-B sezione 3*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, la questione del mandato di arresto europeo ha attraversato in maniera profonda il dibattito politico di questo paese a causa dell'azione decisa di contrasto politico che il nostro movimento, la Lega Nord, ha attuato su questa proposta di legge che, come la maggior parte dei provvedimenti provenienti dall'Unione europea, ha effetti devastanti e profondissimi sull'impianto costituzionale del nostro paese, dei quali spesso l'opinione pubblica non è a conoscenza.

Si tratta della stessa situazione che si è ripetuta in occasione della Costituzione europea in cui è emerso un meccanismo che comporta modifiche profondissime del tessuto istituzionale e costituzionale del nostro paese, che tuttavia appare assolutamente sottovalutato dalla classe politica e dal mondo culturale e dei *mass media* nella presunzione che tutto ciò che pro-

viene dall'Unione europea sia cosa buona e giusta da inserire *tout court* nella nostra realtà politica.

Ebbene noi, quale movimento politico da sempre attento alle questioni dei diritti dei cittadini e della sovranità nazionale — che poi è sovranità politica, democratica, della gente —, ci siamo opposti con forza a questo ineluttabile determinismo derivante dai provvedimenti aventi carattere europeo.

Abbiamo già ricordato come questa decisione quadro sul mandato di arresto europeo sia stata decisa prima dal Consiglio dei ministri della giustizia europeo e, poi, dal Consiglio europeo comprendente i Capi di Stato e di Governo. L'unica opposizione a tale impostazione fu quella del ministro Castelli e, dopo una durissima campagna diplomatica e di stampa da parte dell'opposizione di questo paese contro il Governo Berlusconi, l'Italia accettò di sottoscrivere questa decisione quadro compiendo, a mio avviso, un errore nel non apporre clausole di riserva — come invece fece l'Austria — che avrebbero tutelato maggiormente il nostro paese.

Ma, così andarono le cose e, come sempre avviene quando in questa Europa democratica — così viene definita — qualcuno dissente, si è scatenata l'Inquisizione, il tribunale contro chi ha osato affermare che quanto deciso non è del tutto giusto e non è del tutto utile per quei cittadini europei che vogliono un'Europa unita, capace di essere forte sulla scena internazionale e che, invece, non vogliono un'Europa che limita le libertà personali e la sovranità degli Stati e delle comunità locali.

Infatti, tale sovranità non deve essere limitata perché dobbiamo ricordarci che l'Unione europea vuole nascere basandosi sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità, ovvero sull'esigenza di avere un livello di governo e di azione politica capace di intervenire sulle grandi questioni dove gli Stati nazionali e le comunità locali non possono più farlo. Al contrario, noi riteniamo che tutta la produzione comunitaria e oggi la Costituzione europea siano redatte nel senso assoluta-

mente opposto. Quindi, sono pensate secondo un principio di sussidiarietà, letto però a favore del livello comunitario che invade, per un disegno politico ben preciso, i livelli propri degli Stati e della comunità nazionali, intromettendosi in questioni che non dovrebbero riguardare l'ambito europeo. A nostro avviso si sta profilando la nascita di un « super Stato » europeo o, quantomeno, di uno Stato fortemente centralizzato e burocratizzato, dove le capacità di intervento delle comunità nazionali e, in genere, della politica e della democrazia risulteranno fortemente limitate.

Ebbene, già nell'altra occasione il gruppo della Lega ha fatto un'opposizione molto dura. La necessità del mandato di arresto europeo si inserisce nell'ambito della lotta al terrorismo internazionale, soprattutto dopo i fatti dell'11 settembre. Infatti, dobbiamo ricordarci come l'accelerazione della discussione sul mandato di arresto europeo, che invece languiva già da alcuni anni, ebbe un forte impulso dopo i drammatici fatti delle torri gemelle di New York. Ebbene, con questa impostazione siamo d'accordo, ma contestavamo e contestiamo l'estensione e la dilatazione assolutamente inutile, anzi dannosa per le libertà individuali dei cittadini europei, del mandato di arresto europeo.

Tale mandato di arresto avrebbe dovuto semplificare e non eliminare l'istituto dell'extradizione, perché in nessun trattato europeo è scritto che tale istituto debba essere eliminato. Si sarebbe dovuto semplificare il meccanismo dell'extradizione e su questa semplificazione eravamo d'accordo per quanto riguarda i temi del terrorismo internazionale. Su questo punto vogliamo essere sicuri di non essere fraintesi.

Tuttavia, questa nobile e condivisa esigenza è stata stravolta perché l'abolizione totale dell'istituzione dell'extradizione è stata estesa a 32 reati, molti dei quali non hanno nulla a che fare con la lotta al terrorismo internazionale. Al contrario, si tratta di una serie di reati che permettono un intervento onnicomprensivo, talvolta a carattere politico, che va ad incidere sulle

libertà politiche. Mi riferisco chiaramente ai reati, di per sé molto vaghi, di xenofobia e di razzismo — senza includervi gli atti violenti, che ovviamente devono essere condannati —, per i quali esiste una casistica molto ampia, molto vaga, ma soprattutto molto politica, che li prefigura piuttosto come reati di opinione e non tanto di razzismo e xenofobia. In tal modo si dà un'arma di intervento a qualsiasi pubblico ministero o magistrato europeo dei 25 paesi oggi membri — e forse in futuro 27 o 28, magari includendo la Turchia come molti chiedono anche in Italia — dando loro la possibilità di incriminare e di intervenire penalmente su un qualsiasi cittadino europeo, quindi, anche italiano.

Su questi temi abbiamo fatto una durissima opposizione perché il mandato di arresto europeo si trasforma da strumento condivisibile di lotta al terrorismo in strumento di ingerenza della magistratura nei confronti della vita dei cittadini, senza dimenticare che attualmente esiste una lista molto elevata di oltre 32 tipologie di reato. Anzi, per tale lista nella decisione quadro è stato previsto un meccanismo aperto e, quindi, in qualsiasi momento l'elenco dei reati può essere ampliato.

Si comprende la pericolosità di questo meccanismo, in quanto la decisione quadro è uno strumento piuttosto innovativo ed atipico nel panorama della produzione giuridica comunitaria ed è il frutto di una decisione assunta all'unanimità in sede intergovernativa dai ministri della giustizia e dai capi di Governo dell'Unione europea.

Ebbene, tale decisione è stata adottata, per quanto riguarda il nostro paese, senza alcun mandato parlamentare, se non per la buona volontà del ministro Castelli che si è presentato al Senato al fine di promuovere l'adozione di un atto di indirizzo per avere indicazioni sulla condotta da seguire. Tali indicazioni furono seguite fedelmente dal ministro Castelli, che condusse un'opposizione molto dura nel Consiglio dei ministri della giustizia dell'Unione europea. Al di là di questo, non vi è stato alcun dibattito preventivo e, quel che è peggio, nel momento in cui la decisione quadro è stata adottata, nessuno

ha sollevato la possibilità di intervenire con la procedura di revisione costituzionale, e dunque con le maggioranze e con l'eventuale referendum previsti dall'articolo 138 della Costituzione, in considerazione delle profondissime modifiche che il mandato d'arresto europeo reca all'assetto costituzionale del nostro paese. Esso, infatti, incide sui diritti di libertà personale, sull'istituto dell'estradizione previsto dagli articoli 10 e 26 della Costituzione, sui principi del giusto processo previsti dall'articolo 111, sul principio del giudice naturale, e via dicendo.

Tali principi, che spesso e volentieri vengono declamati in quest'aula quando si tratta di discutere di leggi nazionali, certamente importanti, sui temi della giustizia, sono stati totalmente dimenticati nel dibattito sul mandato d'arresto europeo. Si modifica profondamente l'impianto costituzionale, così come è avvenuto anche in occasione del trattato sulla Costituzione europea, senza utilizzare i meccanismi previsti dalla Costituzione italiana, a norma della quale per le modifiche costituzionali sono necessarie quattro letture e, qualora non si raggiungano determinate maggioranze parlamentari, si può richiedere un referendum popolare.

Ciò che viene richiesto quale condizione fondamentale, ad esempio, per le modifiche del Titolo V della seconda parte della Costituzione, vale a dire per il progetto della cosiddetta *devolution*, che ha visto un ostruzionismo anche molto duro da parte dell'opposizione, viene totalmente dimenticato nel caso del mandato d'arresto europeo e della Costituzione europea. Nessuna delle forze che si scaglia contro la riforma della Costituzione ricorda come un analogo procedimento deve essere seguito quando vengono introdotte modifiche, ancora più profonde rispetto a quelle previste dal progetto Bossi e del Governo Berlusconi, provenienti dall'Europa.

Avviene una sorta di rimozione collettiva, in virtù della quale nessuno può mettere in discussione questi temi. La Lega Nord Padania è l'unica forza che continua a porli in discussione: non abbiamo, infatti, scheletri nell'armadio,

siamo assolutamente liberi e vogliamo continuare a dire che questa Europa è utile — e infatti siamo europeisti — nel momento in cui non è un bavaglio e non è una catena per i popoli e non è un bavaglio e non è una catena per i cittadini.

Il progetto di legge in esame, originariamente presentato dall'opposizione, e in particolare dagli onorevoli Kessler ed altri, che hanno successivamente ritirato la firma (si è trattato di una ritirata poco onorevole), ha un iter parlamentare relativamente facile.

L'unica opposizione, infatti, è giunta dalla Lega e da alcuni settori riconducibili al gruppo di Rifondazione comunista.

Noi, in occasione della precedente lettura alla Camera dei deputati, votammo contro questa proposta, anche se riconoscemmo che il testo predisposto alla Camera, sostanzialmente redatto dal presidente della Commissione giustizia, onorevole Pecorella, era sicuramente limitante e limitativo dei gravissimi danni conseguenti ad un'introduzione *tout court* del mandato di arresto europeo, adattando il nostro ordinamento, così come previsto nel testo di legge originario dell'opposizione, dell'onorevole Kessler. Votammo quindi contro a tale ipotesi e quel voto corrispondeva ad una posizione politica molto chiara e specifica, era un segnale che volevamo inviare al paese.

Il Senato ha modificato leggermente il testo della Camera; noi avanziamo alcune proposte emendative che tentano di modificare in meglio, se possibile, il testo in esame. A mio avviso, è importante sottolineare e portare all'attenzione dei cittadini che ci ascoltano quanto avvenuto negli altri paesi europei. È vero, come viene sbandierato, che attualmente il testo è già stato recepito negli ordinamenti degli altri 24 paesi dell'Unione europea, anche se il termine non è del tutto adeguato vista la specificità dello strumento della decisione quadro. Ma questo recepimento è avvenuto con modalità molto critiche, e ciò va sottolineato. Il mandato di arresto europeo non è stato recepito in maniera semplicistica o automatica, tutt'altro. Vi è stato un dibattito molto profondo e duro;

la Francia, ad esempio, ha modificato la sua Costituzione ed ha fatto ricorso ad un provvedimento di legge composto da 224 articoli.

Ciò la dice lunga su come i governi, probabilmente frettolosamente, sottoscrivano questo tipo di decisioni, modificando, in maniera talvolta affrettata, gli impianti costituzionali. Ma poi i parlamenti dei paesi seri discutono profondamente e comprendono che queste modifiche devono essere mediate, attutite e vadano riposizionate rispetto alla tradizione giuridica del paese. Soprattutto tali modifiche devono essere mediate e interpretate affinché questo tipo di riforme non danneggino gli interessi e soprattutto i diritti fondamentali e democratici dei cittadini del paese. Ebbene, in Italia questo dibattito è mancato. Se la Lega non avesse alzato la propria voce, su questo tema si sarebbe discusso pochissimo, e ciò è gravissimo!

Non è così negli altri paesi: la Francia ha recepito il mandato di arresto europeo, lo ripeto, modificando la propria Costituzione con un provvedimento legislativo di oltre 200 articoli. Questo dimostra che vi è stata una attenzione altissima verso tale tema e che si sono comprese le implicazioni del mandato di arresto europeo. Lo stesso è avvenuto in Spagna e in Danimarca, dove addirittura si è individuato nel ministro della giustizia l'attore fondamentale di tutto il processo del mandato di arresto europeo, in fase sia passiva sia attiva, cioè sia quando un paese richiede ad un altro paese l'esecuzione di un mandato di arresto europeo, sia quando, in fase di recepimento, un paese chiede che un suo cittadino venga consegnato ad un giudice di un altro paese. La Danimarca ha posto il procedimento totalmente nelle mani del ministro della giustizia, rendendolo il soggetto fondamentale su cui ruota tutta la problematica del mandato di arresto europeo. Così facendo si è data copertura politica al meccanismo, analogamente a quanto avveniva per l'estradizione, istituto già previsto dalla nostra Costituzione. Non dobbiamo dimenticare,

infatti, come la nostra Costituzione preveda che l'extradizione sia sempre vietata per motivi di carattere politico.

La nostra Costituzione lo dice molto chiaramente. Ebbene, come già nell'istituto dell'extradizione, che è un istituto di scambio e di rapporto tra le magistrature dei diversi paesi, esiste l'elemento politico del ministro della giustizia e la Danimarca, nonostante l'introduzione del mandato d'arresto europeo, ha voluto conservare al ministro della giustizia quella funzione fondamentale.

Altri casi — lo ripeto — potrebbero essere portati su come sia stato recepito il mandato di arresto europeo nei vari paesi dell'Europa: vi è un recepimento critico...

PRESIDENTE. Onorevole Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. ...un recepimento « difficile », se così possiamo dire.

Concludo questo intervento, che sarà poi ripreso dagli altri colleghi quando andremo ad esprimerci puntualmente, al momento della votazione finale e sugli emendamenti di merito da noi presentati, con un'opposizione sostanzialmente politica a questo provvedimento. L'abbiamo già detto quando parlammo della Costituzione europea: questa non può essere l'Europa dei giudici! Non possiamo consegnare questo grande sogno, che è di 500 milioni di persone, di riunificazione di un continente che vuole contare nel mondo, ad una casta di burocrati. Non possiamo esportare il modello italiano, laddove nel nostro paese la politica è sottomessa alla magistratura, addirittura a tutta l'Europa.

Questo, sicuramente, non lo permetteremo, quantomeno non lo permetteremo dal punto di vista del consenso politico a questa operazione (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che, se si fosse trattato di discutere di un provvedimento

tendente ad una semplificazione delle procedure di estradizione, non vi sarebbe stata alcuna opposizione da parte di alcuno, essendo tutti esattamente convinti che il contrasto della criminalità organizzata e di tutte le altre forme più rilevanti delittuose meriti un circuito, nell'ambito dei paesi che compongono la comunità, sicuramente più efficace di quanto non sia stato fino a questo momento con le ordinarie procedure di estradizione.

Senonché, il provvedimento in discussione non ha queste caratteristiche; e credo che il complesso degli emendamenti, sui quali siamo chiamati a dare la nostra valutazione, abbia soprattutto lo scopo non di eliminare le ragioni di dissenso che sono alla radice del provvedimento, e che io mi permetterò qui di ribadire, ma di contenere, per così dire, i danni della disciplina che, anche se già discussa alla Camera, ritorna dal Senato con alcune modificazioni.

Non si tratta, come dicevo, di una normativa tendente a semplificare le procedure di estradizione, poiché il mandato di arresto europeo è stato l'« apripista » rispetto a procedure più generalizzate attraverso le quali, e in questo concordo perfettamente con i colleghi della Lega, si è aggirato il necessario percorso della revisione costituzionale.

Non è un mistero per nessuno che alcuni paesi dell'Europa, segnatamente la Francia, proprio per intervenire sul mandato di arresto europeo, abbiano dovuto modificare la propria Costituzione. La ragione è evidente e sta nel fatto che noi in questa sede stiamo discutendo di un provvedimento la cui efficacia, immediata e diretta nel nostro ordinamento, possiamo considerare scontata per molta parte, soprattutto, tenendo conto del testo che proviene dal Senato, i presupposti che devono essere oggetto di riscontro da parte degli organi giurisdizionali italiani, segnatamente della corte d'appello, riscontro assolutamente formale senza alcuna implicazione di carattere sostanziale e, quindi, decisamente insoddisfacente.

La verità è che il provvedimento in esame, anziché configurarsi come proce-

dura semplificata di estradizione, costituisce un modo attraverso il quale la nostra organizzazione giudiziaria, la nostra magistratura, è per molta parte privata dei poteri che la Costituzione le conferisce. Ciò comporta che sarebbe stato necessario stabilire, mediante la prescritta procedura di revisione costituzionale, se la volontà del popolo italiano e, quindi, di noi che lo rappresentiamo in Parlamento, fosse proprio in tal senso.

Si tratta di un percorso e di una cultura che, se mi è consentito dirlo, sotto il profilo dei rapporti tra ordinamento europeo ed ordinamenti dei paesi membri, segnatamente del nostro, si mostrano sempre più invasivi.

Nella realtà dei fatti, anche la ratifica del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che prevede l'immediata operatività della normativa emanata dagli organi dell'Unione nel nostro ordinamento, ha costituito uno strumento per sancire — tengo a precisare che io ho espresso il mio dissenso al riguardo — che la nostra potestà legislativa viene ad essere fortemente compromessa (in quale misura potremo stabilirlo soltanto con il tempo). La stessa cosa sta accadendo — per questo ho affermato che la disciplina del mandato d'arresto europeo ha fatto da « apripista » — con i problemi della libertà personale, di cui si occupa il provvedimento al nostro esame.

Credo che il punto di emergenza più rilevante delle segnalate anomalie sia rappresentato dalla contraddizione di cui ora dirò. Forse, i colleghi hanno avuto modo di approfondire il tema della doppia punibilità. Tuttavia, vorrei portare un esempio per fare maggiore chiarezza. Il provvedimento in esame afferma il principio della doppia punibilità, nel senso che nel nostro paese nessuno può esser arrestato se il fatto non costituisce reato sia nel paese dal quale proviene la richiesta di consegna sia nel nostro. Orbene, il principio è suscettibile di deroghe che non sappiamo dove potranno condurre.

Invero, mentre si stabilisce che il principio della doppia punibilità debba trovare piana applicazione, si prevede anche che

esso possa essere derogato in relazione ad una serie indeterminata ed indeterminabile di reati (o di fatti) che costituiscono ciascuno un capitolo del codice penale. La questione è di particolare rilievo: in concreto, possiamo essere obbligati alla consegna di una persona per un fatto che costituisce reato nel paese dal quale proviene il mandato d'arresto ma non nel nostro.

Mi pare evidente che questo è il segno più forte della deroga al principio della sovranità non soltanto del legislatore, ma anche della giurisdizione italiana.

Queste sono le contraddizioni presenti nel provvedimento. Con riferimento ai problemi di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, c'è una sorta di costituzione reale con la quale siamo costretti a confrontarci: consideriamo come appartenenti ai due ordinamenti istituti che, invece, non appartengono ad alcuno di essi! Si tratta di una strisciante forma di revisione costituzionale che, francamente, non può essere accettata.

Certamente, il principio della doppia punibilità è derogato. Un cittadino italiano può essere raggiunto da un mandato di arresto europeo per un fatto che non costituisce reato in Italia, ma che costituisce reato nel paese di provenienza...

**GIOVANNI KESSLER.** Se l'ha commesso!

**CARLO TAORMINA.** Nel paese di provenienza! Poi mi risponderai.

Ciascuno di noi potrebbe essere arrestato in questo paese per un reato che è ritenuto tale soltanto nello Stato membro di emissione del mandato di arresto europeo (*Commenti del deputato Adduce*). Se concordiamo su ciò, possiamo tranquillamente star fermi sul provvedimento al nostro esame

Vorrei sviluppare il mio intervento in termini costruttivi, perché è questa la realtà con la quale dobbiamo confrontarci e di cui dobbiamo prendere atto. Tra l'altro, il testo trasmesso dal Senato, in questa sede, può essere emendato nelle

parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Vorrei soffermarmi su due considerazioni. La prima riguarda un'altra implicazione di principi costituzionali. Mi riferisco alla modificazione apportata dal Senato in base alla quale la motivazione del provvedimento di emissione del mandato d'arresto europeo, per il modo in cui dovrebbe essere eseguito nel nostro paese, non dovrebbe riguardare anche ciò che è implicato, nella sua complessività, dal secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione (mi riferisco al principio della presunzione di non colpevolezza). Dunque, se il testo rimanesse così come è uscito dall'esame del Senato, che ha modificato una importante presa di posizione della Camera dei deputati quando approvò, in prima lettura, questo provvedimento, la motivazione del mandato di arresto europeo non dovrebbe riguardare anche il superamento della presunzione di non colpevolezza.

Onorevoli colleghi, credo si tocchi con mano la pericolosità dello strumento del quale stiamo discutendo. Ritengo sia da pretendere che, almeno sotto il profilo dei contenuti specifici, questo provvedimento — che, dal punto di vista formale e normativo, è certamente in forte debito rispetto alla nostra Costituzione — rispecchi i principi della Costituzione. Per tradurre in soldoni la questione, possiamo dire che, sul problema della presunzione di non colpevolezza, il mandato di arresto europeo può, in qualche modo, non soffermarsi nella dovuta misura e nei termini in cui nel nostro ordinamento facciamo applicazione di quel principio.

Vorrei concludere il mio intervento soffermandomi sull'altra modificazione apportata dal Senato riguardante la questione dei presupposti perché in Italia possa essere disposta la consegna della persona raggiunta dal mandato d'arresto europeo.

La modifica apportata dal Senato è in linea con l'osservazione che facevo in precedenza, ossia con il fatto di aver voluto prescindere da una motivazione del provvedimento che si faccia carico dell'in-

tervenuto superamento della presunzione di non colpevolezza. In linea con questa premessa, si fa richiamo non più ai gravi indizi di colpevolezza dei quali si fa carico tutto il nostro ordinamento.

Il nostro ordinamento si fa carico della necessità che un cittadino venga incarcerato per la gravità degli indizi di colpevolezza, proprio perché si fa una applicazione puntuale della presunzione di non colpevolezza. Invece, il testo che proviene dal Senato — e credo che questo sia un punto sul quale bisognerà al momento opportuno discutere ancora più approfonditamente — mira a trasformare il presupposto della gravità indiziaria in sufficienza di indizi di colpevolezza. Ciò, per tutta la storia della nostra giurisprudenza e per la legislazione della quale noi oggi fruiamo, sicuramente costituisce una violazione implicita della presunzione di non colpevolezza.

Tra le altre cose, questo provvedimento, consentendo che il mandato di arresto europeo possa essere emesso o avere esecuzione in caso di sufficienti indizi di colpevolezza, crea all'interno del nostro ordinamento una ingiustificata disparità di trattamento tra un cittadino che normalmente, per legge, potrà essere arrestato soltanto in presenza di gravi indizi di colpevolezza ed un altro che viene raggiunto da un mandato di arresto europeo (certamente meno garantito, certamente meno controllabile, certamente meno suscettibile di critica dal punto di vista dei relativi presupposti), per il quale noi pensiamo di poter avallare l'ipotesi che si abbassi il livello della fattispecie indiziaria utile per provvedere alla cattura.

Allora, onorevoli colleghi, io credo che, con realismo, tenendo presente — come dicevo all'inizio — che questo è un provvedimento con il quale siamo obbligati a confrontarci (perché, altrimenti, avrebbe dovuto condurre a ben altri percorsi legislativi, per dare ingresso ad una procedura così importante nel nostro paese) —, occorra ragionare su questi emendamenti, ai quali ho fatto riferimento, e sugli altri dei quali ci potremo successivamente fare carico. Questo credo sia soltanto un

modo attraverso il quale contenere i danni di una procedura, che, per la verità, suscita molte perplessità dal punto di vista più radicale della sua costituzionalità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, ho qui dinanzi a me la decisione quadro del 22 dicembre 2003 in tema di lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e alla pornografia infantile. Ho anche dinanzi a me gli emendamenti che i colleghi della sinistra, in sede di esame del provvedimento in Commissione, hanno presentato. Ebbene, dagli emendamenti presentati, constato che vi è un deciso scostamento dalla decisione quadro. Si dice, per la verità, che questi emendamenti, che si discostano dalle disposizioni della decisione quadro, siano stati presentati perché vi era e vi è la necessità di adeguare la nostra legislazione alla nostra Costituzione. Principio che mi pare di poter condividere e, quindi, anche in sede di Commissione abbiamo e stiamo esaminando con attenzione questi emendamenti, confrontandoci con le forze dell'opposizione ed esaminando le rispettive posizioni (non quindi con una preclusione decisa, chiara, nascondendoci dietro alla decisione quadro, che dispone determinate regole).

Allora, qui non è soltanto una questione formale, di stile, che accompagna l'azione politica e, in particolare, che accompagna il rapporto che le forze di maggioranza hanno e intendono stabilire con le forze dell'opposizione.

È anche una questione sostanziale in quanto, mentre nell'un caso si ravvisa l'opportunità di discostarsi dalla decisione quadro per ragioni, appunto, di conformità costituzionale, nell'altro — vale a dire con riferimento al provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea — si perora il rispetto della decisione quadro in tema di mandato di arresto europeo.

Ecco, quindi, la differenza sostanziale sussistente tra le posizioni delle forze di maggioranza e di opposizione; diverso è, invece, il caso degli amici della Lega, i

quali esprimono, sul provvedimento, un giudizio che, peraltro — devo riconoscerlo per onestà intellettuale —, è in linea con i principi cardine ai quali si ispirano ordinariamente.

Ecco, quindi, la necessità di fare chiarezza; noi abbiamo, con l'Europa, un rapporto intellettualmente onesto nel convincimento, come dichiarava anche l'onorevole Taormina, che si debba attendere la Costituzione europea per l'applicazione e l'operatività in tutti gli Stati membri delle misure in questione. Fino ad allora, riteniamo che le decisioni quadro vadano rispettate solo nei principi essenziali e cardine e che, in ogni caso, si debbano rispettare i principi della nostra Costituzione. Ciò è quanto, stamani, in Assemblea, tentiamo di operare; per noi, è questa l'Europa.

Mi pare, invece, da quanto inferisco dall'esame, per così dire, comparato della vostra azione nelle due diverse occasioni, che per i parlamentari del gruppo dei Democratici di sinistra l'Europa sia soltanto un'entità da strumentalizzare per fini diversi da quelli utili al nostro paese e ai cittadini italiani. Me ne rammarico molto, in quanto tale condotta non è onorevole per una forza dell'opposizione; mi riferisco in particolare ai deputati che hanno sottoscritto gli emendamenti presentati al provvedimento di legge sulla pedofilia, gli onorevoli Magnolfi, Bonito, Grillini e Finocchiaro, autorevoli esponenti dell'espressione politica della sinistra italiana (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito l'onorevole Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, in sostituzione del relatore, onorevole Pecorella, ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

PIER PAOLO CENTO, *Vicepresidente della II Commissione*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.1

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra voterà contro l'approvazione dell'emendamento 1.1 a firma dei colleghi della Lega Nord Lussana e Bricolo.

Con tale proposta, i colleghi prevedono infatti l'inserimento, al comma 1 dell'articolo 1, di un ulteriore inciso al fine di delimitare la materia del mandato di arresto e, d'altro verso, le condizioni che la disciplina contenuta negli articoli successivi dovrebbe recare.

L'inciso di cui si propone l'inserimento fa riferimento all'articolo 6 del Trattato dell'Unione ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000; noi votiamo contro tale emendamento, non già perché, in qualche misura, si voglia, da parte nostra, esprimere un dissenso rispetto ai principi che, nel Trattato e nella Carta, vengono solennemente stabiliti. Ci mancherebbe altro! Soltanto votiamo contro in quanto questo inciso e queste formulazioni sono assolutamente irrilevanti.

La decisione quadro, sul punto, è assolutamente chiara. Essa, infatti, contiene una lunga premessa, di natura politica, storico-culturale e, ovviamente, giuridica, nella quale vengono richiamati tutti i principi generali che attengono alle libertà universalmente riconosciute nel mondo civile e nelle grandi democrazie europee.

È questa la ragione che ci induce ad esprimere un voto contrario sull'emendamento in esame, nell'ambito di una battaglia che intendiamo riproporre in questa sede e rispetto alla quale scontiamo, ahimè, un antico vizio. Ormai, infatti, il confronto tra di noi è diventato una discussione tra sordi, poiché stiamo reiterando argomentazioni trite e ritrite e stiamo ripetendo altresì una serie di errori

di impostazione teorica, rispetto ai quali non possiamo che ribadire le nostre posizioni.

Vorrei precisare che non abbiamo compiuto « una ritirata poco onorevole », come ha precedentemente affermato l'onorevole Guido Giuseppe Rossi, del gruppo della Lega Nord Federazione Padana. Noi, infatti, abbiamo ritirato le nostre firme dal provvedimento in esame poiché la nostra proposta di legge era stata completamente modificata prima in sede di Commissione e, successivamente, nel corso dei lavori dell'Assemblea. Infatti, una proposta che si poneva seriamente l'obiettivo di promuovere un processo di integrazione giuridica europea è diventata, invece, una normativa che frappone una serie di ostacoli al riconoscimento dei provvedimenti giudiziari emessi dagli altri paesi europei.

È questo, infatti, ciò che stiamo trattando: il superamento, almeno nell'ambito dei confini della grande Europa, del vecchio ed antiquato strumento della estradizione. Era questo l'obiettivo che si poneva la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, nonché la nostra originaria proposta di legge, ma tale obiettivo è stato reso assai più difficile dalla normativa che oggi stiamo esaminando in terza lettura. Non mancherà né il tempo, né il modo di illustrare le motivazioni più specifiche del nostro atteggiamento, ed in questo momento sia sufficiente preannunciare il voto contrario del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sull'emendamento Lussana 1.1.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. L'emendamento in esame non fa altro che richiamare una parte del preambolo della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio. Si tratta, pertanto, di una proposta emendativa inutile, che intende testimoniare solamente l'atteggiamento antieuropeista di chi lo ha presentato, dal momento che le ragioni per cui il provvedi-

mento in esame merita di essere censurato sono ben altre.

Ritengo che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana dovrà probabilmente giustificarsi in ordine alla sua volontà di impedire l'approvazione del provvedimento, attraverso la presentazione delle proposte emendative in esame, non solo in Europa, ma anche all'interno della propria maggioranza, con il commissario europeo Frattini.

Sono queste le ragioni per le quali preannuncio il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sull'emendamento Lussana 1.1. Nel prosieguo dell'esame, valuteremo quale atteggiamento assumere nei confronti della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lussana 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i> .....	375
<i>Votanti</i> .....	362
<i>Astenuti</i> .....	13
<i>Maggioranza</i> .....	182
<i>Hanno votato sì</i> .....	22
<i>Hanno votato no</i> ..	340).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Lussana 1.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, quando l'Unione europea ha adottato la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, la corsa a dotarsi di uno strumento che consentisse, in campo giudiziario, una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri forse non ha reso consapevoli coloro che l'hanno approvata di aver compiuto tale scelta in completa e totale

assenza di democraticità. È stato adottato, infatti, uno strumento che inciderà pesantemente sulle libertà individuali dei cittadini europei, ma senza che questi siano stati in alcun modo consultati.

Sotto questo profilo, purtroppo, esiste un *vulnus* anche nel nostro ordinamento. Vorrei ricordare, infatti, che abbiamo denunciato più volte il deficit di democraticità che si riscontra nell'adozione dei provvedimenti in sede di Unione europea, nell'ambito della quale i rappresentanti dei Governi degli Stati membri assumono decisioni senza una specifica investitura da parte del Parlamento.

Questo è il sistema italiano. Non è così in altri Stati europei: si pensi ad alcuni paesi quali la Finlandia, in cui è prevista una specifica riserva parlamentare. La Lega ha, più volte, posto all'attenzione di questo Parlamento tale tema, ma siamo soli ed inascoltati. È chiaro: la battaglia avrebbe dovuto essere combattuta a livello europeo. Noi lo abbiamo evidenziato, attraverso i nostri ministri, Bossi e Castelli. Purtroppo, siamo arrivati, oggi, con questo provvedimento di ratifica, al recepimento della decisione quadro.

Ebbene, nel corso della discussione, anche tra i più fervidi sostenitori del mandato di arresto europeo, ci si è resi conto dei forti rischi di impatto con la nostra Costituzione e con le garanzie fondamentali della stessa. Perciò si è cercato di correre ai ripari, e lo si è fatto anche predisponendo questo articolo 1, in cui si definisce il mandato di arresto, si stabilisce l'obbligo dell'Italia, in condizioni di reciprocità, di dare esecuzione, alle condizioni stabilite dalla legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato di arresto è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice e sia motivato. In ciò il testo licenziato dal Senato rappresenta un passo indietro rispetto a quello approvato dalla Camera: il testo approvato dalla Camera parlava, infatti, di una adeguata motivazione, perché ci si rendeva conto dei forti rischi di questo strumento, che sradica completamente l'istituto dell'estradizione. Il Senato — non ne comprendiamo le ragioni — ha tolto il

riferimento all'adeguatezza della motivazione, ed anche il riferimento — come egregiamente rilevato dall'onorevole Taormina — all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione italiana: la presunzione di innocenza.

È chiaro che noi, con questo emendamento, chiediamo che siano nuovamente inserite tali garanzie, assolutamente necessarie, e che vi sia un ulteriore richiamo anche agli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, che prevedono, per l'adozione del provvedimento cautelare, criteri e riferimenti molto più rigidi. In particolar modo, l'articolo 273 dispone la misura cautelare solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza; l'articolo 274 richiede il pericolo di fuga, di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Altrimenti, saremmo di fronte ad una vera e propria cessione di sovranità da parte del nostro Stato nazionale e non potremo difendere i nostri cittadini dall'emissione di un mandato di arresto da parte di un qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, senza neanche poter valutare i requisiti di fondatezza delle accuse in esso contenute (*Applausi dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana e del deputato Biondi*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI KESSLER.** Mi auguro che il « grido di dolore » che abbiamo appena ascoltato da parte della collega Lussana, che ha fortemente lamentato l' « antidemocraticità » — uso le sue parole — della decisione quadro ed il fatto che il Parlamento italiano sia stato espropriato delle sue prerogative su temi così importanti da parte di chi ha adottato tale decisione quadro, giunga al ministro Castelli, al Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, che sono coloro che non solo hanno firmato tale « antidemocratica » decisione quadro, ma hanno contribuito ad elaborarla ed a scriverla; mi sembra che siano persone capaci di intendere e di volere e libere nelle loro decisioni; credevo, sino a

poco fa, che fossero espressione anche della maggioranza rappresentata in quest'aula anche dall'onorevole Lussana.

La decisione quadro non è un qualcosa che nasce dai burocrati di Bruxelles, non è un qualcosa che nasce dalla Commissione o da chissà quali organi antidemocratici, su cui il Parlamento italiano non ha controllo o modo di interloquire.

Questa decisione quadro — come tutte le decisioni quadro — è stata adottata all'unanimità e può essere presa solo all'unanimità dai rappresentanti di tutti i Governi dell'Unione europea.

Onorevole Lussana, se tale decisione non andava bene per i suoi contenuti e se appariva antidemocratica nei metodi, i rappresentanti di questo Governo non avrebbero dovuto firmarla, oppure avrebbero potuto scriverla in modo diverso: avevano tutte le facoltà e i diritti per farlo.

Lamentarsi adesso dell'antidemocraticità e della gravità di tale decisione, come se fosse stata adottata da marziani, mi sembra ipocrita e poco onorevole.

L'onorevole Guido Giuseppe Rossi ci ha definito poco onorevoli, perché abbiamo ritirato la firma da un provvedimento che, poi, è stato geneticamente modificato dall'intervento emendativo della maggioranza in prima lettura alla Camera. Ebbene, credo sia poco onorevole il comportamento parassitario di questa maggioranza, che ricorre a proposte legislative dell'opposizione per intervenire sulle stesse e modificarle per ottenere i propri fini. Tutto ciò, senza nemmeno il coraggio di avanzare proposte proprie. Infatti, né il Governo né la maggioranza hanno mai predisposto un provvedimento che attuasse il mandato d'arresto europeo e che fosse di loro gradimento. Un comportamento di questo genere — questo sì — è poco onorevole, parassitario e, anche dal punto di vista della prassi parlamentare, scorretto. Peraltro, questo comportamento non è nuovo all'attuale maggioranza, quando si trova in situazioni di grave imbarazzo quale quella attuale.

Venendo all'emendamento Lussana 1.3, se quest'ultimo dovesse essere approvato, stabiliremmo un principio del tutto nuovo

nel nostro ordinamento e nell'ordinamento internazionale e del tutto bizzarro, secondo il quale un giudice, in Spagna, in Austria o in Inghilterra, quando emette un mandato di arresto per un suo cittadino, deve seguire la legge inglese o spagnola o quella di appartenenza; se, invece, il giudice spagnolo è chiamato ad emettere un mandato di arresto contro un cittadino italiano, che abbia commesso, ad esempio, un reato di rapina in Spagna, non deve applicare la legge spagnola, bensì quella italiana (ossia, come si chiede in questa proposta emendativa, gli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale). In altri termini, deve emettere il mandato d'arresto solo nei casi e nei modi stabiliti dal codice di procedura penale italiano. Qualcuno potrà essere d'accordo, ma dovete anche sapere che ciò non è mai successo nel nostro paese; al riguardo, si veda l'articolo 705 del codice di procedura penale. Questa è la fine della cooperazione giudiziaria.

MASSIMO POLLEDRI. Meno male!

GIOVANNI KESSLER. Si tratterebbe di una forte limitazione della nostra sovranità, perché poi, per il principio di reciprocità, anche gli altri paesi ci chiederebbero la stessa cosa. Basterà che qualcuno che ha compiuto un reato in Italia si rechi in Spagna e le nostre sentenze penali non verranno più eseguite. Se volete la fine della cooperazione giudiziaria, basterà che votiate a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Taormina. Ne ha facoltà.

CARLO TAORMINA. Signor Presidente, credo che se i proponenti di questa proposta di legge continueranno ad addurre argomenti quali quelli da ultimo evocati con una violenza verbale che non meraviglia, faranno il gioco di chi, ad esempio, come me, a titolo personale, di questo mandato di arresto europeo non può vedere né tanto né poco.

In questa sede, credo si debba realisticamente discutere di come fare le cose nel modo meno peggiore possibile, premesso che — come abbiamo già più volte affermato — vi sono problemi di costituzionalità che, forse, un giorno potranno anche emergere. È bene, quindi, che da questo Parlamento si levi una notazione di questo tipo, a futura memoria.

L'onorevole Kessler ha fatto riferimento alla rilevanza giuridica delle leggi quadro, sulle quali, per la verità, ci sarebbe molto da discutere, perché si tratta di provvedimenti che hanno comunque la necessità di trovare uno sbocco esecutivo nel nostro paese, che non è automatico, ma ragionato.

È vero che è stato stipulato l'accordo e che quei provvedimenti debbono essere adottati all'unanimità dei consensi, ma, se facciamo un raffronto tra la legge quadro e il provvedimento con il quale ci stiamo confrontando, ci accorgiamo che le cose sono molto diverse perché, ovviamente, lì si tratta di stabilire determinati principi che vengono individuati dal punto di vista dei presupposti del provvedimento e del raggio di applicazione.

Ovviamente, si tratta di capire cosa se ne deve fare nel nostro sistema se non vogliamo fare un suicidio costituzionale complessivo. Infatti, nel momento in cui vi sono delle normative comunitarie di carattere ampio — che pure abbiamo voluto, perché tutti insieme siamo convinti che dobbiamo contrastare più efficacemente tutte le forme di criminalità e sicuramente la semplificazione delle procedure marcia in questa direzione —, che la legge dello Stato deve applicare, ciò non significa che essa non debba rispettare prima di tutto la nostra Costituzione, che è un atto doveroso.

Quindi, evocare quegli accordi non significa certamente risolvere i problemi. Gli accordi ci sono stati perché sono espressione della volontà politica di questo Governo e di questa maggioranza di combattere la criminalità a tutti i livelli e con tutti gli strumenti consentiti dalla legge, ma,